

IL COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI

ORGANO COLLEGIALE PRESENTE IN
OGNI ISTITUZIONE SCOLASTICA
da a.s. 2015-2016

Riferimenti normativi

D. Lgs. 274/1994 - Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado

art. 11 - Comitato per la valutazione *del servizio dei docenti*

Legge 107/2015 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti

art. 1 comma 129 - Comitato per la valutazione dei docenti

Legge 107/2015

art. 1 comma 129



Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il **comitato per la valutazione dei docenti**.

Il comitato ha **durata di tre anni** scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti **componenti**:

Legge 107/2015

art. 1 comma 129



- a) **tre docenti** dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
- b) **due rappresentanti dei genitori**, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione scelti dal consiglio di istituto;
- c) **un componente esterno** individuato dall'Ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

Legge 107/2015

art. 1 comma 129



Il comitato **individua i criteri per la valorizzazione dei docenti** sulla base:

- a) della **qualità** dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
- b) dei **risultati** ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
- c) delle **responsabilità** assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

Legge 107/2015

art. 1 comma 129



Il comitato **valuta il servizio** di cui all'**articolo 448** del D. Lgs. 274/1994 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto.

Il comitato esercita altresì le competenze per la **riabilitazione** del personale docente, di cui all'**articolo 501** del medesimo decreto.

Legge 107/2015

art. 1 comma 129



Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo.

A tal fine il Comitato è **composto** :

- dal **dirigente scolastico** che lo presiede
- dai **tre docenti** dell'istituzione scolastica;
- ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di **tutor**.

Personaggi principali



D. S.

Il Dirigente scolastico provvede alla costituzione formale del comitato di valutazione e alla sua convocazione per l'insediamento



Tutor

Il docente tutor presenta al comitato l'istruttoria sull'anno di prova del neoassunto



Docenti

Partecipano all'espressione del parere presenziando al colloquio finale e prendendo visione di tutta la documentazione

D.M. 850/2015

di derivazione dal comma 118 della L. 107/2015



Che cosa disciplina ?

PERIODO DI PROVA E FORMAZIONE DEL
PERSONALE DOCENTE

OSSIA LA FORMAZIONE IN INGRESSO E
LE PROCEDURE DI VALUTAZIONE AI FINI
DELLA CONFERMA IN RUOLO

*“Obiettivi, modalità di valutazione del grado
di raggiungimento degli stessi, attività
formative e criteri per la valutazione del
personale docente ed educativo in periodo
di formazione e di prova, ai sensi
dell’articolo 1, comma 118, della legge 13
luglio 2015, n.107”*

D.M. 850/2015

di derivazione dal comma 118 della L. 107/2015



ART. 13

—

ESPONE LA PROCEDURA DI
VALUTAZIONE PER IL PERIODO DI
FORMAZIONE E PROVA

—

Al termine dell'anno di formazione e prova, **nel periodo intercorrente tra il termine delle attività didattiche** - compresi gli esami di qualifica e di Stato - **e la conclusione dell'anno scolastico**, il Comitato è convocato dal dirigente scolastico per procedere all'espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova.

D.M. 850/2015

di derivazione dal comma 118 della L. 107/2015



ART. 13

—

ESPONE LA PROCEDURA DI
VALUTAZIONE PER IL PERIODO DI
FORMAZIONE E PROVA

—

Il docente sostiene un **COLLOQUIO** innanzi al Comitato **che prende avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione contenuta nel portfolio professionale**, consegnato preliminarmente al dirigente scolastico che lo trasmette al Comitato almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio.

D.M. 850/2015

di derivazione dal comma 118 della L. 107/2015



ART. 13

ESPONE LA PROCEDURA DI
VALUTAZIONE PER IL PERIODO DI
FORMAZIONE E PROVA

L'assenza al colloquio, ove non motivata da impedimenti inderogabili, non preclude l'espressione del parere. Il rinvio del colloquio per impedimenti non derogabili è consentito una sola volta.

Il parere del Comitato è obbligatorio, ma non vincolante per il dirigente scolastico, che può discostarsene con atto motivato.

D.M. 850/2015

di derivazione dal comma 118 della L. 107/2015



ART. 13

—
ESPONE LA PROCEDURA DI
VALUTAZIONE PER IL PERIODO DI
FORMAZIONE E PROVA

All'esito del colloquio, il Comitato si riunisce per l'espressione del parere:
—

- Il **docente tutor presenta le risultanze** emergenti dall'istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neo-assunto.
- Il **dirigente scolastico presenta una relazione** per ogni docente comprensiva della documentazione delle attività di formazione, delle forme di tutoring, e di ogni altro elemento informativo o evidenza utile all'espressione del parere.

D.M. 850/2015

di derivazione dal comma 118 della L. 107/2015



ART. 14

VALUTAZIONE DEL PERIODO DI FORMAZIONE E PROVA

a. **corretto possesso ed esercizio** delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche, con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti; b. **corretto possesso ed esercizio** delle competenze relazionali, organizzative e gestionali; c. **osservanza dei doveri** connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione docente; d. **partecipazione** alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti.

Il dirigente scolastico procede alla valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova

sulla base dell'istruttoria compiuta, con particolare riferimento a quanto disposto agli articoli:

4 - criteri per la valutazione;

5 - bilancio delle competenze **iniziale e del** patto per lo sviluppo professionale;

e al parere di cui all'articolo 13.

La documentazione del periodo di formazione diventa parte integrante del fascicolo personale del docente.

D.M. 850/2015

di derivazione dal comma 118 della L. 107/2015



ART. 14

VALUTAZIONE DEL PERIODO DI FORMAZIONE E PROVA

In caso di giudizio favorevole sul periodo di formazione e di prova, il dirigente scolastico emette **provvedimento motivato di conferma in ruolo** per il docente neo-assunto.

In caso di giudizio sfavorevole, il dirigente scolastico emette **provvedimento motivato di ripetizione del periodo di formazione e di prova**. Il provvedimento indicherà altresì gli elementi di criticità emersi ed individuerà le forme di supporto formativo e di verifica del conseguimento degli standard richiesti per la conferma in ruolo.

D.M. 850/2015

di derivazione dal comma 118 della L. 107/2015



ART. 14

VALUTAZIONE DEL PERIODO DI FORMAZIONE E PROVA

Nel caso del manifestarsi di gravi lacune di carattere culturale, metodologico-didattico e relazionale, il dirigente scolastico richiede prontamente apposita visita ispettiva.

Nel corso del **secondo periodo di formazione e di prova** è obbligatoriamente **disposta una verifica**, affidata ad un **dirigente tecnico**, per l'assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell'idoneità del docente. La relazione rilasciata dal dirigente tecnico è parte integrante della documentazione che sarà esaminata in seconda istanza dal Comitato al termine del secondo periodo di prova.

D.M. 850/2015

di derivazione dal comma 118 della L. 107/2015



ART. 14

VALUTAZIONE DEL PERIODO DI
FORMAZIONE E PROVA

La conseguente valutazione potrà prevedere:

- a. il riconoscimento di adeguatezza delle competenze professionali e la conseguente conferma in ruolo;
- b. il mancato riconoscimento dell' adeguatezza delle competenze professionali e la conseguente non conferma nel ruolo ai sensi della normativa vigente.

Atto conclusivo



I provvedimenti di conferma in ruolo o di ripetizione di anno di prova sono adottati e comunicati all'interessato a cura del dirigente scolastico entro il 31 agosto dell'anno scolastico di riferimento.

La mancata conclusione della procedura entro il termine prescritto o il suo errone svolgimento possono determinare profili di responsabilità.

#andràtuttobene



Presentazione a cura della Dirigente scolastica dott. ssa Simona Selene Scatizzi

Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani - Venezia Mestre loc. Gazzera